

Anagrafe e conti scudati

La nuova anagrafe, come la vecchia, non chiarisce il destino dei cosiddetti rapporti scudati, ovvero di quei conti aperti tra il 2001 ed il 2010 in occasione di una delle diverse edizioni dello scudo fiscale, ovvero del provvedimento con il quale l'allora Governo consentì di sanare l'illecita detenzione all'estero di attività finanziarie e patrimoniali.

Come si ricorderà l'articolo 14 comma 2 del decreto legge 350 del 2001 (trattasi della legge con la quale venne disciplinato lo scudo fiscale) prevede che banche, intermediari e fiduciarie non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate.

Alla luce di quanto sopra e dei successivi chiarimenti emanati dalla stessa amministrazione finanziaria all'indomani dell'istituzione della vecchia anagrafe (vedasi in particolare la circolare 43/E del 2009), sembra doversi escludere l'obbligo di comunicare alla nuova anagrafe informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla stessa Agenzia con la circolare n. 2007/9647 con la quale veniva istituita la vecchia anagrafe.

Una ulteriore conferma dell'esistenza di una tale riservatezza si ha nello stesso Decreto 201 del 2011 (cosiddetto Decreto Salva Italia) con il quale è stata introdotta



Anagrafe e conti scudati

all'articolo 11 la nuova anagrafe. L'articolo 19 del Decreto Salva Italia, così come attuato dalla successiva circolare 29/E dell'Agenzia delle Entrate, prevede infatti l'applicazione di una imposta di bollo speciale per i conti scudati.

La citata imposta annuale trova la sua ragion d'essere nel fatto di associare al conto scudato, per espressa disposizione della legge 350/01, un particolare regime di segretezza in forza del quale l'intermediario non deve comunicare dati e informazioni sulle dichiarazioni riservate all'amministrazione finanziaria.

Se ciò avvenisse, in assenza del consenso del contribuente ed in assenza di una espressa previsione di legge che deroghi ovvero abroghi il citato articolo 14 del decreto legge 350 (cosa sino ad oggi non avvenuta), l'intermediario si esporrebbe a probabili contestazioni da parte del proprio cliente.

La stessa Agenzia ebbe modo di precisare, nel novembre scorso, che sarebbero state previste idonee misure per consentire di garantire la riservatezza per la comunicazione dei rapporti scudati, così come stabilito dalla normativa sul rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato.

Alla luce di quanto sopra, a giudizio di chi scrive, una possibile via d'uscita sarebbe quella di trattare i conti scudati

come rapporti speciali e come tali farli rientrare nella categoria dei cosiddetti "altri rapporti" in presenza dei quali il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevederebbe l'invio delle sole informazioni sui dati anagrafici del cliente escludendo, invece, l'obbligo di comunicare le movimentazioni contabili ed i saldi.

Una tale interpretazione consentirebbe di mantenere un regime di segretezza dei rapporti scudati, o meglio sulla consistenza degli stessi e rappresentare anche il presupposto per poter assicurare allo Stato Italiano il gettito fiscale stimato, a titolo di pagamento della citata imposta speciale sulle attività scudate, introdotta dal Governo Monti con il Decreto Salva Italia nel dicembre 2011.

*25 marzo 2013 -
Nuova anagrafe
tributaria.
Si parte ad ottobre.
Gli scudi saranno
tutelati*